

PATTO D'INTEGRITÀ

ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023

tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MEPA

**per l'affidamento del Servizio di gestione globale della Casa di Riposo del Pio Istituto
Zirafa Sacro Cuore di Gesù**

CIG: [_____]

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Stazione Appaltante OPERA PIA Istituto Zirafa - Sacro Cuore di Gesù (di seguito «SA») e dei partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Art. 1 – Obblighi della Stazione Appaltante

La SA si obbliga a:

- a) garantire la massima trasparenza in tutte le fasi della procedura di gara, nel rispetto del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- b) assicurare la riservatezza delle informazioni e dei documenti relativi alla procedura di gara sino alla pubblicazione degli esiti, fatta salva la disciplina sull'accesso agli atti;
- c) prevenire, individuare e risolvere ogni possibile conflitto di interesse dei propri dipendenti e collaboratori, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023;
- d) segnalare alle autorità competenti ogni tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi della procedura.

Art. 2 – Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, con la sottoscrizione del presente Patto, si obbliga a:

- a) non ricorrere ad alcuna mediazione o altra forma di intermediazione illecita, né a corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- b) non influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della SA;
- c) segnalare alla SA qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- d) assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non essersi accordato e di non accordarsi con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
- e) informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto e degli obblighi in esso contenuti;
- f) vigilare affinché gli obblighi previsti dal presente Patto siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- g) denunciare alla autorità giudiziaria competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione del contratto.

Art. 3 – Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 2, si obbliga a:

- a) rendere noti, su richiesta della SA, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto, compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti, e di fornire documentazione comprovante la regolarità degli stessi;
- b) inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, con obbligo di comunicarne l'esistenza alla SA.

Art. 4 – Sanzioni

La violazione degli impegni anticorruzione di cui al presente Patto è dichiarata dalla SA all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. La violazione del presente Patto comporterà:

- a) l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, la decadenza dall'aggiudicazione medesima;
- c) qualora la violazione sia riscontrata dopo la stipula del contratto, la risoluzione di diritto del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;
- d) l'escussione della garanzia provvisoria o definitiva, a seconda del momento in cui la violazione è accertata;
- e) la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione e alle competenti autorità giudiziarie.

Art. 5 – Efficacia

Il presente Patto produce effetto dalla data della sua sottoscrizione sino alla completa esecuzione del contratto aggiudicato in esito alla procedura di gara cui il Patto si riferisce. Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in sede di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione dalla procedura, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 6 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Patto, si rinvia alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023, alla legge 6 novembre 2012, n. 190, al Piano Nazionale Anticorruzione e al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della SA, ove adottato.

_____, li _____

Per la Stazione Appaltante

Per l'operatore economico

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.